

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.	
	PAG		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1160		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1160		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
CAPPUGI ed altri: Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (2435)	1160		
PRESIDENTE	1160		
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1160		
CAPPUGI	1160		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
CARCATERRA e CHIARAMELLO Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (2329-B)	1161		
PRESIDENTE	1161, 1162		
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1161		
BUBBIO	1162		
CORBI	1162		
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1162		
		PAG.	
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
		DE FRANCESCO Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci (2287)	1162
		PRESIDENTE	1162, 1163
		RIVA, <i>Relatore</i>	1163
		LUCIFREDI	1163
		BUBBIO	1164
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1164
		Disegno di legge (Discussione e approvazione).	
		Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3195)	1164
		PRESIDENTE	1164, 1165
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1164
		SAMPIETRO UMBERTO	1164
		LOMBARDI RUGGERO	1164, 1165
		RIVA	1164
		COTELLESA	1165
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1165
		BORELLINI GINA	1165
		Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):	
		Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306);	
		CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518),	

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

	PAG.
VIVIANI LUCIANA Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa (1136)	1165
PRESIDENTE . . .	1165
Disegno e proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	
Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste (2639);	
COLITTO: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo militare alleato di Trieste (1913);	1166
PRESIDENTE . . .	1166
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1166
Votazione segreta:	
PRESIDENTE . . .	1166

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Graudo e Russo, i deputati Ferri, Jacometti, Pertini e Luzzatto sono sostituiti dai deputati Ferrari, Sansone, Di Filippo e Di Nardo.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere prima la proposta di legge n. 2435. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.
(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrato nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. (2435).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale degli uffici del lavoro inquadrati nei ruoli organici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Il testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (*Gazzetta ufficiale* 1° luglio 1955, n. 149), stabilisce che il personale degli uffici del lavoro in servizio, ai sensi del decreto legge 15 aprile 1948, n. 385, è immesso nei ruoli organici di gruppo A, B, C, e subalterno, mentre con particolari norme viene regolato l'inquadramento nei diversi gruppi e lo sviluppo di carriera dei dipendenti.

L'articolo 41 della legge ha stabilito, anzitutto, che il calcolo dell'anzianità di servizio maturata venga effettuato nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni, e che di tali norme beneficino, pure, gli impiegati già dipendenti degli Uffici del lavoro, e passati nei ruoli dell'amministrazione centrale.

La legge stabilisce, inoltre, che, limitatamente alla prima promozione, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'VIII di gruppo A, al IX di gruppo B, all'XI di gruppo C, sono ridotti di un anno; e che i periodi di anzianità per le promozioni mediante esami ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B, XI di gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, concernente l'avanzamento del personale dello Stato, che si trovi in particolari situazioni, ha stabilito, invece, che le promozioni ai gradi VIII, IX e XI siano conferite mediante concorso per esame speciale da bandirsi ogni sei mesi sino a tutto il 1957 per il gruppo A, a tutto il 1959 per il gruppo B, a tutto il 1958 per il gruppo C.

In tal modo, dal beneficio della legge, sarebbero esclusi di fatto i dipendenti dagli Uffici del lavoro, in quanto, essendo stati immessi nei ruoli solo a seguito della recente istituzione degli stessi, non hanno avuto la possibilità di maturare il periodo minimo di servizio di due anni nel ruolo di appartenenza, come stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 4.

Pertanto, le disposizioni originarie, di cui all'articolo 41 del testo unico 19 marzo 1955, n. 520, sono rimaste prive di applicazione a causa delle norme sopravvenute, frustrando, così, le legittime aspettative del personale interessato.

La proposta di legge dei deputati Cappugi ed altri, n. 2435, tende a risolvere questi in-

convenienti e stabilisce che, anche al personale degli uffici del lavoro, siano estese le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, quando il dipendente abbia maturato, o successivamente maturi, i periodi di anzianità previsti dal combinato disposto del primo e terzo comma dell'articolo 41 del decreto presidenziale 19 marzo 1955, n. 520.

Questo riconoscimento appare rispondente a giustizia, essendo equo e giusto porre i dipendenti degli uffici del lavoro sullo stesso piano degli altri dipendenti dello Stato.

La proposta di legge in esame mira, inoltre, a risolvere l'eventuale incertezza circa il riconoscimento dell'anzianità anche agli effetti della carriera. La legge 2 marzo 1953, n. 429, che delega al Governo l'emanazione del testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dispone all'articolo 2, n. 7, che nei ruoli organici: « sarà inquadrato ed assegnato nei vari gradi dei vari gruppi il personale attualmente addetto agli uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio ed ai titoli posseduti, assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati, la conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento ».

Analogamente, l'articolo 41 del testo unico 19 marzo 1955, n. 520, stabilisce che l'anzianità di servizio, organicamente maturata, è valutata nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 21 e 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2690 e successive modificazioni.

Queste considerazioni mi sembrano sufficienti per raccomandare l'accoglimento della proposta che, pur nel limite del predetto articolo 41, riconosce la anzianità maturata ad ogni effetto di legge e, quindi, anche per quanto concerne la carriera.

Infine, con la proposta all'esame ci si propone di riparare ad una ulteriore grave lacuna in danno del personale di cui trattasi: essendo stati, questi funzionari, immessi nel ruolo senza riconoscimento dell'anzianità nel grado, vennero, in tal modo, esclusi dal beneficio del conglobamento totale, di cui al decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16. Questa norma, come è noto, stabilisce che le retribuzioni degli statali siano suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento dello stipendio iniziale per ogni biennio di permanenza nel grado, con la ri-

costruzione della retribuzione dal 1° luglio 1956.

I proponenti, giustamente, hanno rilevato questa palese sperequazione rappresentata dall'impossibilità, per il predetto personale degli uffici del Ministero del lavoro, di godere di un beneficio riconosciuto a tutto l'altro personale dipendente dalle amministrazioni statali. Il relatore, pertanto, è favorevole all'articolo 3 della proposta in esame, ove si stabilisce che, agli effetti del calcolo degli aumenti biennali, è riconosciuta valida, al personale degli uffici del lavoro, anche l'anzianità maturata nelle qualifiche a contratto, corrispondenti al grado gerarchico di immissione in ruolo.

Pertanto, il relatore propone di approvare, senza varianti, la proposta di legge in esame, che appare essere ponderata ed equa.

CAPPUGI. Ringrazio il relatore onorevole Bubbio per la sua ampia esposizione e per il parere favorevole espresso in merito all'accoglimento della proposta di legge. Ritengo, pertanto, superflua una mia ulteriore illustrazione, rimettendomi alla relazione a stampa, con la quale ho illustrato la proposta di legge che è stata ulteriormente ed efficacemente chiarita dall'onorevole Bubbio, relatore.

PRESIDENTE. Data l'assenza del rappresentante del Governo, mi sembra necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Carcaterra e Chiaramello: Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo per il soccorso invernale. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (2329-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Carcaterra e Chiaramello: « Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042 ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La legge 3 novembre 1954, n. 1042, al terzo comma dell'articolo 2 stabilì la riduzione del soprapprezzo, devoluto al soccorso invernale, sugli spettacoli lirici e di prosa. Gli onorevoli Carcaterra e Chiaramello presentarono, successivamente,

una proposta di legge, che comprende, tra gli spettacoli a favore dei quali si applica la riduzione del sovrapprezzo, anche i concerti, considerando questi spettacoli, insieme a quelli lirici e di prosa, meritevoli di aiuto.

Questa proposta di legge venne già approvata dalla nostra Commissione il 26 ottobre 1956, ed il sovrapprezzo fu stabilito per tutti e tre gli ordini di spettacoli in lire 100 quando il prezzo del biglietto fosse superiore a lire 1000.

Il Senato, nella seduta del 19 dicembre 1956, pure ammettendo al beneficio anche i concerti, ha elevato il sovrapprezzo a 150 lire e, conseguentemente, la proposta di legge torna al nostro esame.

Da parte delle categorie interessate sono pervenute delle richieste per chiedere che il contributo resti fissato in lire 100.

Io, francamente, che come privato cittadino, sono favorevole al mantenimento del sovrapprezzo nel limite di cento lire però, come relatore, sarei d'avviso di accettare l'aumento apportato dal Senato, soprattutto per non ritardare ulteriormente l'approvazione della proposta di legge che, se modificata, ritornerà all'altro ramo del Parlamento, il quale, a sua volta, potrebbe insistere nel proprio punto di vista.

BUBBIO. Io sarei d'avviso di tornare al nostro testo, poiché sappiamo quanto limitate siano le presenze agli spettacoli lirici, di prosa ed ai concerti e, d'altro lato, lo Stato mette a carico del contribuente, sotto altra forma, l'onere di questa beneficenza pubblica.

CORBI. Sono pienamente d'accordo con l'onorevole Bubbio e con la prima parte delle osservazioni fatte dal relatore. Non credo, invece, che sia accoglibile l'invito di approvare l'emendamento apportato dal Senato, solo perché si verrebbe a perdere del tempo col passaggio della proposta di legge da una Camera all'altra.

Bene ha fatto, secondo me, la Camera dei deputati quando ha fissato in cento lire il sovrapprezzo sui biglietti degli spettacoli lirici, di prosa e dei concerti, perché ha logicamente seguito le considerazioni che da tempo andiamo facendo. Questi spettacoli si trovano in una condizione di particolare difficoltà essi hanno bisogno di provvidenze da parte dello Stato, debbono essere incoraggiati in tutti i modi, hanno, purtroppo, i bilanci costantemente deficitari. Con questa situazione di fatto non si concilia l'aumento del contributo a 150 lire. Non si può dar torto alle categorie interessate quando, talvolta, manife-

stano l'impressione che nei loro confronti si eserciti una vera e propria persecuzione...

BUBBIO. Non è il caso di parlare di persecuzione.

CORBI. Sono d'accordo con quanto ha detto poco fa l'onorevole Bubbio al fine di mantenere fermo quanto la Camera aveva già deliberato, perché la nostra decisione era ponderatamente motivata.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette, alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1.000 è stabilito in lire 100 ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato.

« Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1.000 è stabilito in lire 150 ».

Pongo in votazione la proposta Bubbio di ripristino del testo della nostra Commissione.

(È approvato).

Trattandosi di un articolo unico, la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta. La votazione sarà fatta sul testo già approvato dalla Camera.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Francesco: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci. (2287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Francesco: « Riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale dei combattenti e reduci ».

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

RIVA, *Relatore*. L'Associazione dei combattenti venne eretta in ente morale con il decreto 26 giugno 1923, n. 1371, che si richiamava al precedente decreto del 19 aprile 1923, n. 850, con il quale si riconosceva la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei combattenti esclusivamente all'Associazione nazionale, e ne demandava la vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordo che, in origine, era l'Opera nazionale combattenti ad avere la rappresentanza degli interessi e l'assistenza dei combattenti, ma l'attività dell'Opera venne, successivamente, limitata alla trasformazione fondiaria delle terre, mentre quella assistenziale divenne compito esclusivo dell'Associazione, come tale.

Vari furono gli statuti dell'Associazione (1923, 1932, 1947, 1949); però tutti confermarono quale principio di istituto l'assistenza morale ed economica ai combattenti e alle loro famiglie.

Senonché, in alcune occasioni, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato emisero contrastanti giudizi sulla natura giuridica dell'Associazione. La Corte affermò che si trattava di un ente privato, mentre il Consiglio di Stato ne riconobbe la natura di persona giuridica pubblica.

Senza entrare nel merito delle contrastanti tesi, sembra oppotruno riconoscere, una buona volta, la personalità giuridica di diritto pubblico all'Associazione nazionale combattenti e reduci.

Del resto, che questa fosse l'intenzione del legislatore, appare già dall'articolo 1 del citato decreto 19 aprile 1923, n. 830, ove si stabilì che la vigilanza sull'Associazione sarebbe stata esercitata dal Presidente del Consiglio e dall'articolo 5 del regio decreto 2 agosto 1943, n. 704, che disponeva il passaggio dall'Associazione alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Inoltre, erogando ogni anno lo Stato speciali contributi e sovvenzioni all'Associazione, questa ha l'obbligo di sottoporre i propri bilanci all'esame ed all'approvazione del Governo ed il collegio sindacale è formato da rappresentanti ministeriali.

Sembra, perciò, necessario dettare una norma interpretativa, che dichiari la personalità giuridica dell'Associazione, eliminando dubbi ed incertezze sulla natura del diritto.

LUCIFREDI. Ricordo che su questo argomento si è già svolta nella nostra Commissione un'ampia discussione. Io sollevai, allora, alcuni dubbi di carattere giuridico. Secondo me il carattere di diritto pubblico non

viene attribuito dal legislatore, ma nasce di per sé dalla concordanza e concomitanza di tutta una serie di elementi indicati dalla legge. Il carattere di diritto pubblico non si acquista attraverso il « timbro » di una autorità, ma col possesso dei requisiti istituzionali.

PRESIDENTE. Come viene rilevato nella relazione che accompagna la proposta di legge, e secondo quanto esposto dal relatore, si è determinata una divergenza di pareri tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato circa la natura giuridica dell'Associazione nazionale combattenti e reduci. La Corte di Cassazione sostiene trattarsi di un ente privato, il Consiglio di Stato, invece, ha riconosciuto più volte la personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente. Questo dissenso, tra le due magistrature, ha suggerito all'onorevole De Francesco la presentazione della proposta di legge.

L'interesse per l'Associazione di non veder contestata la propria figura di persona giuridica di diritto pubblico, è evidente. Quindi, gradirei che l'onorevole Lucifredi, che è così profondo in questa materia, ci esprimesse il proprio giudizio in proposito.

LUCIFREDI. La mia opinione personale è che si tratta di persona giuridica di diritto pubblico. Però, se approvassimo questa proposta di legge, creeremmo un pericoloso precedente, in quanto simili incertezze non esistono soltanto nei confronti dell'Associazione nazionale combattenti, ma anche in molti altri casi.

La nostra giurisprudenza, per quanto riguarda le persone giuridiche di diritto pubblico, è oscillante. Ma io ho seri dubbi che spetti al legislatore di mettere un « timbro » di questo genere. Per quanto mi consta, non esisterebbero dei precedenti in materia ed ignoro se ci siano leggi che abbiano risolto contrasti, di questo genere, in via interpretativa o innovativa. Un ostacolo assoluto non c'è, però ho l'impressione che il legislatore venga ad assumere un compito che, in questo settore specifico, non è suo. Se noi definissimo persona giuridica di diritto pubblico un ente che non ha le speciali caratteristiche richieste dalla legge per tale qualificazione, ci verremmo a trovare in una situazione molto curiosa.

PRESIDENTE. Secondo la relazione che accompagna la proposta di legge, si tratterebbe di interpretare dichiarativamente l'istituto della Associazione.

LUCIFREDI. Il segretario mi ha, ora, fornito il verbale della seduta precedente in cui discutemmo questa proposta, e risulta che

l'onorevole Russo, in rappresentanza del Governo, chiese un rinvio per dar modo al Governo stesso di sentire il parere del Consiglio di Stato sulla formulazione del testo della proposta di legge. Io ebbi occasione di intervenire e, affacciando gli stessi dubbi che ho esposto oggi, feci presente l'opportunità che, nel richiedere questo parere, si domandasse anche al Consiglio di Stato se riteneva giusto che, seguendo una prassi non conforme alle nostre tradizioni giuridiche, si desse per legge il crisma della personalità giuridica di diritto pubblico ad un Ente. L'onorevole De Francesco sottolineò l'importanza di giungere ad una interpretazione definitiva, pur riconoscendo la giustezza delle mie osservazioni.

Vorrei, quindi, sapere se il parere del Consiglio di Stato sia stato chiesto e se sia stato dato. Del resto, se la Commissione ritiene di approvare la proposta di legge ed il Governo è favorevole, io non insisto.

BUBBIO. Sarebbe meglio predisporre una legge che stabilisca con chiarezza quali siano i requisiti a cui deve rispondere la persona giuridica di diritto pubblico.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Me ne interessa io della questione, e riferirò in merito.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. (3195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Poiché l'onorevole Giraud, relatore, è assente, prego l'onorevole Tozzi Condivi di sostituirlo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame riguarda la concessione di una sovvenzione straordinaria di 500 milioni all'Opera maternità e infanzia. Per l'esercizio 1950-51 venne già concessa all'Opera un'integrazione di 300 milioni; per l'esercizio 1951-52 una sovvenzione straordinaria di un miliardo di lire; per l'esercizio 1952-53, nonostante che l'assegnazione di bilancio fosse stata elevata da sei a otto miliardi, venne disposta un'altra integrazione di un miliardo, quale contributo

straordinario concesso anche in sede di approvazione di variazione di bilancio per l'esercizio 1954-55.

Si ravvisa, ora, la necessità di procedere ad un'altra sovvenzione straordinaria di 500 milioni, per sopperire alle necessità insorte negli esercizi successivi.

Il disegno di legge prevede che l'onere sarà fronteggiato con le disponibilità risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole.

Il relatore è, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

SAMPIETRO UMBERTO. La nuova sovvenzione deriva dall'impegno che il Governo si è assunto in seguito ad alcuni ordini del giorno che sono stati presentati alla Camera.

LOMBARDI RUGGERO. Secondo me ci sarebbe una questione di fondo da esaminare, piuttosto che una questione di sovvenzione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il disegno di legge provvede a riparare in parte ai *deficit* verificatisi negli anni passati. Ha ragione l'onorevole Lombardi, quando dice che la situazione dell'Opera dovrebbe essere riveduta completamente, sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista dell'ordinamento.

Infatti, l'assistenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia si limita ai ragazzi fino ai 14 anni e talvolta fino a 16, abbandonando quindi i giovani proprio nel momento in cui avrebbero maggior bisogno di assistenza. Sarebbe necessario creare qualche altra istituzione per curare i giovani quando, nei loro confronti, cessa l'assistenza dell'Opera nazionale maternità e infanzia, ma questo è un problema di fondo che non possiamo affrontare oggi.

LOMBARDI RUGGERO. Oltre al problema dei limiti dell'assistenza, ce n'è un altro. quello cioè che l'Opera abbia la effettiva possibilità di provvedere ai suoi compiti istituzionali. Desidererei, quindi, che la Commissione richiamasse l'attenzione del Governo sulla necessità che, almeno nel prossimo bilancio di previsione, venga apportato un congruo aumento ai fondi destinati all'Opera, per risolvere questo problema e per evitare il sistema, poco corretto dal punto di vista legislativo, di integrare successivamente le somme che sono state spese oltre le disponibilità, pur essendo state erogate sempre al di sotto delle necessità impellenti.

RIVA. Possiamo approvare un ordine del giorno in proposito.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

COTELLESA. Dal bilancio dell'Opera nazionale maternità e infanzia, negli anni decorsi, è stata decurtata la somma di un miliardo. L'Opera ha dovuto, perciò, ridurre ogni anno il proprio bilancio di 200 milioni, al fine di fronteggiare questa decurtazione. Ciò ha determinato l'impossibilità del funzionamento dell'Opera, anche perché da un lato i costi della vita sono aumentati e dall'altro si è moltiplicata l'attività dell'Opera stessa attraverso consultori e altre provvidenze. Si è determinato così un miliardo di deficit, al quale si provvede, per mezzo miliardo, con questo disegno di legge, rinviando, poi, ad altra nota di variazione, il successivo mezzo miliardo.

Le osservazioni dell'onorevole Lombardi mi sembrano giuste. Però, io condivido l'idea dell'onorevole Riva di formulare un ordine del giorno, che inviti il Governo a fissare una assegnazione tale che dia la possibilità all'Opera di tenere in vita le sue attuali istituzioni, senza ricorrere a questi ripieghi che non solo non risolvono il problema generale, ma lo aggravano.

LOMBARDI RUGGERO. Io penso che con i mezzi attuali, anche se integrati da queste successive leggi, l'Opera non ha la possibilità di svolgere in pieno i propri compiti. Il bilancio dell'Opera è rimasto sempre uguale, pur avendo dovuto essa ampliare la sua attività attraverso i consultori e altre iniziative. Dobbiamo fare in modo che, nel prossimo bilancio, i fondi destinati all'Opera maternità e infanzia siano adeguati alle sue effettive necessità.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il proprio parere sul disegno di legge.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dalla legge 12 agosto 1957, n. 733,

concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57 (primo provvedimento).

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Gli onorevoli Riva e Cotellessa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione Interni, nell'approvare il disegno di legge n. 3195, riconosce la urgente necessità di maggiori assegnazioni all'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, onde consentirle di adempiere agli impegni istituzionali con interventi adeguati alle imprescindibili necessità quotidiane: fa voti perché nella formazione del prossimo bilancio di previsione si tenga conto delle maggiori necessità dell'Opera stessa ».

BORELLINI GINA. Noi siamo favorevoli all'ordine del giorno, perché la situazione economica attuale dell'Opera nazionale maternità e infanzia non le consente l'assolvimento dei compiti, con quella tempestività e larghezza che la sua stessa istituzione le impongono.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno del quale ho dato testé lettura.

(È approvato all'unanimità).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306); e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518); dei deputati Viviani Luciana ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2306, nonché delle proposte di legge Calabrò (n. 1518) e Viviani Luciana ed altri (n. 1136) relative alle nuove norme sulla censura dei lavori teatrali e cinematografici ed alle provvidenze per il teatro di prosa.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1957

Data l'assenza, per improrogabili impegni, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza, propongo un breve rinvio della discussione. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste. (2639); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo militare alleato di Trieste. (1913).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge Colitto concernenti la sistemazione dei dipendenti del cessato Governo militare alleato di Trieste.

Il Ministro Zotta, che si trova nell'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, per sopravvenuti impegni, nel trasmetterci le sue scuse per la mancata partecipazione, mi ha fatto pervenire la preghiera di rinvio della discussione su questi provvedimenti di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Relatore è favorevole al rinvio.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti legislativi:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in materia di contributo

per il soccorso invernale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) ». (2329-B):

Presenti votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ». (3195).

Presenti votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Angelucci Mario, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposaruno, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Di Filippo, Di Nardo, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferrari Francesco, Gaspari, Gullo, Jannelli, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Marazza, Pelosi, Pintus, Riva, Romita, Sansone, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI